



**Bruxelles, 17 ottobre 2023  
(OR. en)**

**14286/23**

**CLIMA 484  
ENV 1140  
ONU 81**

## **RISULTATI DEI LAVORI**

---

Origine: Segretariato generale del Consiglio

Destinatario: Delegazioni

---

n. doc. prec.: 13840/23

---

Oggetto: Presentazione all'UNFCCC, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, in merito all'aggiornamento del contributo determinato a livello nazionale (NDC) dell'Unione europea e dei suoi Stati membri  
– Approvazione

---

Si allega per le delegazioni la presentazione sul tema in oggetto, approvata dal Consiglio nella sua 3973<sup>a</sup> sessione tenutasi il 16 ottobre 2023.

**PRESENTAZIONE DA PARTE DELLA SPAGNA E DELLA COMMISSIONE  
EUROPEA A NOME DELL'UNIONE EUROPEA E DEI SUOI STATI MEMBRI**

Madrid, 16 ottobre 2023

**Oggetto: aggiornamento del contributo determinato a livello nazionale dell'Unione europea e dei suoi Stati membri**

Questa presentazione si compone di tre parti: 1) presentazione, 2) contributo determinato a livello nazionale (NDC) aggiornato dell'UE e 3) informazioni fornite a fini di chiarezza, trasparenza e comprensione (ICTU) dell'NDC.

**I. QUADRO D'INSIEME**

**Sintesi degli sviluppi procedurali**

1. L'Unione europea e i suoi Stati membri hanno presentato il loro contributo previsto determinato a livello nazionale (INDC) il **6 marzo 2015**, unitamente a un allegato contenente informazioni quantificabili e qualitative sull'INDC, in linea con le decisioni adottate in occasione della 20<sup>a</sup> sessione della Conferenza delle Parti (COP) tenutasi a Lima.
2. L'INDC dell'UE è divenuto NDC nel momento in cui l'UE ha ratificato l'accordo di Parigi nell'**ottobre 2016**, con un obiettivo di **riduzione di almeno il 40 % delle emissioni di gas a effetto serra in tutti i settori dell'economia entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990**.

3. Nel **dicembre 2019** il Consiglio europeo (i capi di Stato o di governo degli Stati membri dell'UE, il presidente del Consiglio europeo e la presidente della Commissione europea) ha approvato l'obiettivo di realizzare **un'UE a impatto climatico zero entro il 2050**, in linea con l'accordo di Parigi. Il **5 marzo 2020** il Consiglio dell'Unione europea ha adottato una strategia di sviluppo a lungo termine a basse emissioni di gas a effetto serra dell'UE e dei suoi Stati membri, che rispecchia il suddetto **obiettivo della neutralità climatica**, e ha trasmesso tale strategia al segretariato dell'UNFCCC.
4. L'**11 dicembre 2020** il Consiglio europeo ha approvato un nuovo e più ambizioso obiettivo climatico dell'UE per il 2030 applicabile all'UE e ai suoi 27 Stati membri, che consiste in "**una riduzione interna netta delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990**" e il **18 dicembre 2020** lo ha presentato al segretariato dell'UNFCCC come **NDC aggiornato e rafforzato**<sup>1</sup>.
5. Il **30 giugno 2021** l'UE ha pubblicato un regolamento che stabilisce l'obiettivo vincolante della neutralità climatica nell'Unione europea al più tardi entro il 2050, allo scopo di conseguire successivamente emissioni negative, e istituisce il quadro giuridico per il conseguimento della neutralità climatica, noto come **normativa europea sul clima**<sup>2</sup>. La normativa europea sul clima ha confermato la riduzione interna di almeno il 55 % delle emissioni nette di gas a effetto serra rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030, fissandola come obiettivo giuridicamente vincolante.
6. Il **14 luglio 2021** la Commissione europea ha adottato il pacchetto di proposte "**Pronti per il 55 %**" volto a rivedere e aggiornare la legislazione dell'UE al fine di garantire che le politiche dell'UE siano in linea con gli obiettivi climatici stabiliti nella normativa europea sul clima.

---

<sup>1</sup> [https://unfccc.int/sites/default/files/NDC/2022-06/EU\\_NDC\\_Submission\\_December%202020.pdf](https://unfccc.int/sites/default/files/NDC/2022-06/EU_NDC_Submission_December%202020.pdf)

<sup>2</sup> Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima").

7. Nel 2023 il Consiglio dell'Unione europea e il Parlamento europeo hanno formalmente adottato tutti gli elementi essenziali del **quadro legislativo** necessario per attuare il pacchetto "Pronti per il 55 %" e la legislazione concordata<sup>3</sup> è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
8. I dettagli sulle politiche pertinenti per l'attuazione dell'NDC sono stati riesaminati alla luce dell'adozione del **quadro legislativo "Pronti per il 55 %"** e i rispettivi aggiornamenti sono presentati nella presente parte e nella parte 3 di questa presentazione (l'ICTU).
9. Secondo le stime della Commissione, il quadro legislativo "Pronti per il 55 %", una volta pienamente attuato, potrebbe consentire all'UE e ai suoi Stati membri di superare l'obiettivo di riduzione interna netta delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030.
10. Con questa presentazione, l'UE aggiorna le informazioni sull'NDC prima della COP 28 e chiede al segretariato dell'UNFCCC di considerare le informazioni tecniche pertinenti ivi contenute nella relazione di sintesi sull'NDC del segretariato.

---

<sup>3</sup> Direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra (direttiva EU ETS); direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato (ETS trasporto aereo); regolamento (UE) 2023/857 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il regolamento (UE) 2018/1999 (regolamento sulla condivisione degli sforzi); regolamento (UE) 2023/839 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/841 per quanto riguarda l'ambito di applicazione, semplificando le norme di comunicazione e conformità e stabilendo gli obiettivi degli Stati membri per il 2030, e il regolamento (UE) 2018/1999 per quanto riguarda il miglioramento del monitoraggio, della comunicazione, della rilevazione dei progressi e della revisione (regolamento LULUCF).

*Le principali politiche nazionali adottate in vista del nuovo obiettivo climatico concordato nel dicembre 2020 sono sintetizzate nei punti seguenti e nella parte 3 del presente documento (ICTU).*

11. Gli obiettivi di riduzione delle emissioni previsti dalla legislazione dell'UE sono inclusi nel **sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (EU ETS)**, nel **regolamento sulla condivisione degli sforzi (ESR)** e nel regolamento sulle emissioni e gli assorbimenti connessi all'uso del suolo (**LULUCF**). Anche ulteriori atti legislativi e politiche riguardanti i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO<sub>2</sub> delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi, l'energia da fonti rinnovabili e l'efficienza energetica, che fanno parte del quadro "Pronti per il 55 %", contribuiscono al conseguimento degli obiettivi climatici dell'UE per il 2030.
12. L'**EU ETS**, operativo dal 2005, fissa il prezzo del carbonio stabilendo un limite al numero massimo di quote di emissioni per i settori interessati. L'UE ha rivisto e modificato la propria legislazione fissando un **nuovo obiettivo di riduzione delle emissioni provenienti dai settori dell'EU ETS esistenti e dal settore marittimo del 62 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 2005**.
13. L'estensione dell'**EU ETS alle emissioni marittime** riguarderà le emissioni di CO<sub>2</sub>, di metano e protossido di azoto delle navi di stazza lorda superiore a 5 000 tonnellate e si applicherà al **50 % delle emissioni delle tratte che iniziano o terminano al di fuori dell'UE** e a tutte le emissioni derivanti dalle tratte interne dell'UE e le emissioni delle navi all'interno dei porti dell'UE.
14. Per quanto riguarda l'**aviazione commerciale**, l'**EU ETS** continuerà ad applicare un'efficace fissazione del prezzo del carbonio ai voli intraeuropei e a quelli in partenza verso Regno Unito e Svizzera. È inoltre in vigore una legislazione volta ad applicare il regime di compensazione e riduzione delle emissioni di carbonio del trasporto aereo internazionale (**CORSIA**) dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale, se del caso, agli operatori aerei con sede nell'UE per i voli da e verso altri paesi terzi che partecipano a **CORSIA**, e ad applicare, a partire dall'inizio del 2027, la fissazione del prezzo del carbonio alle emissioni dei voli che coinvolgono paesi terzi che non applicano **CORSIA**.

15. La revisione della direttiva EU ETS applica inoltre un **quadro** distinto per la **fissazione del prezzo del carbonio alla combustione di combustibili nei settori del trasporto stradale, dell'edilizia e in altri settori (ETS2)** ed è intesa a stabilire un prezzo delle emissioni a partire dal 2027<sup>4</sup> senza assegnazione gratuita e a contribuire a una **riduzione delle emissioni del 42 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 2005** nei settori interessati.
16. In virtù del **regolamento sulla condivisione degli sforzi** riveduto, la legislazione dell'UE fissa per gli Stati membri obiettivi individuali vincolanti e rafforzati di riduzione in materia di emissioni di gas a effetto serra non incluse nell'EU ETS attuale, vale a dire per il trasporto interno (ad eccezione del trasporto aereo), l'edilizia, l'agricoltura, i rifiuti e le industrie di piccole dimensioni, con un **obiettivo di riduzione del 40 % delle emissioni di gas a effetto serra a livello dell'UE entro il 2030 rispetto ai livelli del 2005**.
17. Nel settore LULUCF, l'UE ha adottato un **obiettivo** unionale **di assorbimento netto dei gas a effetto serra pari a 310 milioni di tonnellate di CO2 equivalente**, come somma delle emissioni e degli assorbimenti netti di gas a effetto serra comunicati nel settore nel 2030. Inoltre, la nuova legislazione ora include tutte le emissioni e tutti gli assorbimenti comunicati per tutti i terreni gestiti nell'Unione.
18. Per quanto riguarda **le autovetture e i furgoni nuovi**, l'UE ha adottato una legislazione per ridurre **del 55 % le emissioni di CO2 delle autovetture nuove e del 50 % per i furgoni nuovi dal 2030 al 2034, e per ridurre del 100 % le emissioni di CO2 a partire dal 2035 per le autovetture e i furgoni nuovi**.
19. Sono stati concordati **obiettivi ambiziosi per migliorare l'efficienza energetica e aumentare le energie rinnovabili** nel mix energetico dell'UE. In linea con il piano della Commissione europea di rendere l'Europa indipendente dai combustibili fossili russi ben prima del 2030 (REPowerEU), l'UE ha convenuto di potenziare l'ambizione in materia di risparmio energetico attraverso un obiettivo rafforzato di **riduzione del consumo di energia finale a livello dell'UE dell'11,7 % nel 2030** e un nuovo obiettivo di **aumento delle energie rinnovabili nel consumo di energia finale di almeno il 42,5 % entro il 2030**, con un ulteriore aumento indicativo del 2,5 % che consentirebbe di raggiungere il 45 %.

---

<sup>4</sup> In caso di prezzi eccezionalmente elevati del gas e del petrolio nei mesi precedenti al previsto avvio dell'ETS2, tale sistema entrerà in funzione a partire dal 2028. L'ambizione in termini di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra rimane comunque invariata.

## *Elementi aggiuntivi relativi agli sforzi globali dell'UE in materia di azione per il clima*

20. **I combustibili sostenibili per il trasporto** possono svolgere un ruolo essenziale nella riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Rispettivamente nel marzo e nell'aprile 2023 il Consiglio dell'Unione europea e il Parlamento europeo hanno raggiunto un **accordo sulle proposte FuelEU Maritime e RefuelEU Aviation** al fine di aumentare la diffusione di combustibili sostenibili per aerei e navi e ridurre l'impronta ambientale.
21. Un regolamento sulla realizzazione di un'**infrastruttura per i combustibili alternativi** al fine di garantire che il pubblico abbia accesso a una rete infrastrutturale sufficiente per la ricarica o il rifornimento di veicoli stradali o navi con combustibili alternativi è stato adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione europea ed entrerà in vigore a breve. La proposta di regolamento avrà pertanto un ruolo importante nell'accelerare la realizzazione di tali infrastrutture, al fine di non scoraggiare l'impiego di veicoli e navi a zero emissioni o a basse emissioni, di avviare un circolo virtuoso e di permettere così al settore dei trasporti di ridurre in modo significativo la propria impronta di carbonio.
22. Nel contesto del Green Deal europeo, nel luglio 2020 i leader dell'UE hanno avallato che **all'importo totale della spesa a titolo del bilancio dell'UE e di strumenti per la ripresa aggiuntivi si applichi** un obiettivo climatico generale del **30 %**, al fine di rispettare l'obiettivo della neutralità climatica dell'UE entro il 2050 e contribuire al conseguimento del nuovo obiettivo climatico dell'Unione per il 2030. Hanno confermato che, in linea di principio, tutte le spese dell'UE dovrebbero essere coerenti con gli obiettivi dell'accordo di Parigi. Con questa e altre misure quali l'EU ETS, e politiche dei mercati finanziari aggiuntive, ad esempio il quadro della finanza sostenibile dell'UE, l'UE sostiene l'attuazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), per rendere i flussi finanziari coerenti con un percorso di sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra e resiliente ai cambiamenti climatici.

23. Al fine di contribuire alla transizione verso un'economia climaticamente neutra in modo equo, senza lasciare indietro nessuno, l'UE ha istituito un **Fondo sociale per il clima per sostenere le famiglie**, le microimprese e gli utenti dei trasporti **vulnerabili** nel far fronte all'impatto sui prezzi del nuovo sistema di scambio di quote di emissione per gli edifici e il trasporto su strada e i combustibili per ulteriori settori. In linea di principio, un importo massimo di 65 miliardi di EUR dovrebbe essere messo a disposizione per il periodo 2026-2032, in linea con gli articoli di cui al relativo regolamento<sup>5</sup>.
24. La revisione dell'EU ETS rafforza inoltre il **Fondo per la modernizzazione finanziato dal sistema ETS dell'UE per contribuire al notevole fabbisogno di investimenti dei 13 Stati membri a reddito più basso a partire dal 2024**. Comprende il sostegno agli investimenti per modernizzare i sistemi energetici e migliorare l'efficienza energetica nello stoccaggio dell'energia, nella produzione e nell'uso di energia da fonti rinnovabili e la modernizzazione delle reti energetiche, compresi i gasdotti, le reti e il teleriscaldamento, promuovendo una **transizione giusta** nelle regioni dipendenti dal carbonio. Il Fondo per la modernizzazione è finanziato dai proventi derivanti dalla vendita all'asta del 2 % delle quote totali per il periodo 2021-30 nell'ambito dell'EU ETS e dalle quote supplementari trasferite dagli Stati membri beneficiari — cinque hanno scelto di farlo. Un ulteriore 2,5 % del quantitativo totale di quote tra il 2024 e il 2030 sarà messo all'asta per il Fondo per la modernizzazione.
25. Il **Fondo per l'innovazione dell'EU ETS** è uno dei maggiori programmi di finanziamento a livello mondiale nel campo della dimostrazione di tecnologie innovative a basse emissioni di carbonio. Il Fondo per l'innovazione, finanziato al 100 % dall'EU ETS, fornirà circa 38 miliardi di EUR di sostegno dal 2020 al 2030 (calcolati a 75 EUR/tCO<sub>2</sub>), a seconda del prezzo del carbonio, per la dimostrazione commerciale di tecnologie innovative a basse emissioni di carbonio, con l'obiettivo di immettere sul mercato soluzioni industriali per decarbonizzare l'Europa e sostenerne la transizione verso la neutralità climatica.

---

<sup>5</sup> REGOLAMENTO (UE) 2023/955 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del 10 maggio 2023, che istituisce un Fondo sociale per il clima e che modifica il regolamento (UE) 2021/1060.



26. Un **meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM)** fisserà un prezzo sul contenuto di carbonio delle importazioni di una selezione mirata di prodotti. L'obiettivo principale del CBAM è impedire la rilocalizzazione delle emissioni di CO<sub>2</sub> e l'aumento delle emissioni nei paesi terzi garantendo che taluni prodotti importati abbiano lo stesso prezzo del carbonio destinato ai produttori nazionali dell'UE. Sarà applicato in modo non discriminatorio e coerente con le norme commerciali internazionali e la sua applicazione costituirà la base per una cooperazione internazionale approfondita.
27. L'UE è impegnata a sostenere un approccio in materia di azione per il clima basato sui diritti umani e attento alla dimensione di genere, nonché a promuovere la giustizia sociale, l'equità e l'inclusività nella transizione globale verso la neutralità climatica nonché una partecipazione e un coinvolgimento pieni, equi e significativi delle donne riguardo al processo decisionale relativo al clima, come pure a rispettare pienamente i nostri obblighi in materia di diritti umani negli interventi volti ad affrontare i cambiamenti climatici.

## **II. AGGIORNAMENTO DEL CONTRIBUTO DETERMINATO A LIVELLO NAZIONALE (NDC) DELL'UE E DEI SUOI STATI MEMBRI**

28. L'UE e i suoi Stati membri si impegnano congiuntamente a conseguire un obiettivo giuridicamente vincolante di **riduzione interna<sup>6</sup> delle emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030.**
29. Il presente documento sostituisce<sup>7</sup> la presentazione dell'UE e dei suoi Stati membri, del 17 dicembre 2020, contenuta nel registro degli NDC dell'UNFCCC e, a decorrere dalla data di ricevimento di questa presentazione da parte del segretariato, sarà considerato l'attuale NDC mantenuto dall'UE e dai suoi Stati membri a norma dell'articolo 4 dell'accordo di Parigi.

---

<sup>6</sup> Con "interna" si intende senza utilizzare crediti internazionali.

<sup>7</sup> In linea con il punto 29 della presentazione del 17 dicembre dell'UE e dei suoi Stati membri.

### **III. INFORMAZIONI A FINI DI CHIAREZZA, TRASPARENZA E COMPRENSIONE (ICTU) DELL'NDC DELL'UE**

30. Nel 2018 a Katowice, in occasione della prima sessione della COP che funge da riunione delle Parti dell'accordo di Parigi (CMA1), le Parti hanno concordato orientamenti sulle informazioni necessarie a fini di chiarezza, trasparenza e comprensione (ICTU) applicabili ai rispettivi NDC.
31. La presente parte aggiorna l'ICTU a decorrere dalla data di questa presentazione.

---

**INFORMAZIONI FORNITE A FINI DI CHIAREZZA, TRASPARENZA E COMPrensIONE DEL CONTRIBUTO DETERMINATO A LIVELLO NAZIONALE (AGGIORNATO) DELL'UNIONE EUROPEA E DEI SUOI STATI MEMBRI PER IL PERIODO 2021-2030**

**Informazioni a fini di chiarezza, trasparenza e comprensione dell'NDC dell'UE**

*Punto Orientamenti forniti dalla CMA 1*

*ICTU applicabili all'NDC dell'UE*

**1 Informazioni quantificabili sul punto di riferimento (compreso un anno di base, se del caso):**

a)	Anno/i di riferimento, anno/i di base, periodo/i di riferimento o altro/i punto/i di partenza;	1990
b)	Informazioni quantificabili sugli indicatori di riferimento, sui rispettivi valori nell'anno/negli anni di riferimento, nell'anno/negli anni di base, nel/nei periodo/i di riferimento o in altri punti di partenza e, se del caso, nell'anno-obiettivo;	La quantificazione dell'indicatore di riferimento si baserà sui totali nazionali riportati nella relazione sull'inventario nazionale dall'Unione europea e potrà essere aggiornata a seguito di miglioramenti metodologici apportati all'inventario dei gas a effetto serra.
c)	Per le strategie, i piani e le azioni di cui all'articolo 4, paragrafo 6, dell'accordo di Parigi, o per le politiche e misure quali componenti dei contributi determinati a livello nazionale a cui il punto 1, lettera b), non è applicabile, le Parti devono fornire altre informazioni pertinenti;	Non applicabile
d)	Obiettivo relativo all'indicatore di riferimento, espresso in cifre, ad esempio in percentuale o importo della riduzione;	Riduzione interna <sup>1</sup> netta in tutti i settori dell'economia di almeno il 55 % delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990.
e)	Informazioni sulle fonti di dati utilizzate per quantificare il/i punto/i di riferimento;	La quantificazione dell'indicatore di riferimento si baserà sui dati riportati nella relazione sull'inventario nazionale dall'Unione europea.
f)	Informazioni sulle circostanze in virtù delle quali la Parte può aggiornare i valori degli indicatori di riferimento.	I valori possono essere aggiornati a seguito di miglioramenti metodologici apportati all'inventario dei gas a effetto serra.

<sup>1</sup> Con "interna" si intende senza utilizzare crediti internazionali.

<b>2 Tempistiche e/o periodi di attuazione:</b>		
a)	Tempistica e/o periodo di attuazione, comprese le date di inizio e di fine, coerenti con ulteriori decisioni pertinenti adottate dalla conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti dell'accordo di Parigi (CMA);	1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2030
b)	Obiettivo per un solo anno o pluriennale, a seconda dei casi.	Obiettivo per un solo anno, ossia il 2030
<b>3 Ambito di applicazione e settori interessati:</b>		
a)	Descrizione generale dell'obiettivo;	<p>L'obiettivo è giuridicamente vincolante per tutti i settori dell'economia e consiste in una riduzione interna netta delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030, senza il contributo dei crediti internazionali.</p> <p><b>Copertura geografica:</b> l'UE e i suoi Stati membri (Belgio, Bulgaria, Cechia, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia e Svezia)<sup>2</sup>.</p> <p>La presente sezione esamina la seguente legislazione per conseguire l'obiettivo rafforzato: direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione; regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, modificato dal regolamento (UE) 2023/857 (regolamento ESR); <b>regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento LULUCF), modificato dal regolamento (UE) 2023/839 (regolamento LULUCF)</b>. Atti legislativi e misure di mitigazione ulteriori, a livello dell'UE e degli Stati membri, contribuiscono alle riduzioni necessarie per raggiungere tale obiettivo, come indicato nella descrizione delle parti I e II di questa presentazione.</p>

<sup>2</sup> Comprese le regioni ultraperiferiche dell'UE (Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Mayotte, Riunione, Saint-Martin (Francia), Isole Canarie (Spagna), Azzorre e Madera (Portogallo)).

---

b) Settori, gas, categorie e comparti interessati dal contributo determinato a livello nazionale, inclusi, se del caso, quelli coerenti con le linee guida del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC);

Ulteriori dettagli saranno forniti **conformemente alle linee guida IPCC nelle relazioni biennali sulla trasparenza elaborate dall'Unione europea**

**Settori interessati:**

Energia

Trasporto aereo: le emissioni prodotte dall'aviazione civile sono incluse solo per quanto riguarda le emissioni di CO<sub>2</sub> generate dai voli soggetti a un'efficace fissazione del prezzo del carbonio tramite l'EU ETS; tra essi, i voli all'interno dello Spazio economico europeo, i voli in partenza verso la Svizzera e i voli in partenza verso il Regno Unito.

Trasporto marittimo: la navigazione interna è inclusa per quanto riguarda le emissioni di CO<sub>2</sub>, di metano e protossido di azoto derivanti dalle tratte interne dell'UE.

Altre categorie di fonti energetiche conformemente alle linee guida IPCC

Processi industriali e uso di prodotti

Agricoltura

Rifiuti

Uso del suolo, cambiamento di uso del suolo e silvicoltura (LULUCF) (cfr. sezione 5, lettera e), per ulteriori informazioni su questo settore).

**Gas:**

Biossido di carbonio

(CO<sub>2</sub>) Metano (CH<sub>4</sub>)

Ossido di azoto (N<sub>2</sub>O)

Idrofluorocarburi (HFC)

Perfluorocarburi (PFC)

Esafluoruro di zolfo (SF<sub>6</sub>)

Trifluoruro di azoto (NF<sub>3</sub>)

---

c) Il modo in cui la Parte ha tenuto conto del punto 31, lettere c) e d), della decisione 1/CP.21; (sorgenti, pozzi ed eventuali categorie escluse)

L'NDC dell'UE interessa tutti i settori dell'economia ed è pertanto conforme a tale disposizione.

- d) Benefici generali in termini di mitigazione risultanti dalle azioni di adattamento e/o dai piani di diversificazione economica delle Parti, in particolare la descrizione di progetti, misure e iniziative specifici relativi alle azioni di adattamento e/o ai piani di diversificazione economica delle Parti. Non applicabile.

#### 4 Processi di pianificazione:

- a) Informazioni sui processi di pianificazione che la Parte ha intrapreso allo scopo di elaborare il proprio contributo determinato a livello nazionale e, ove disponibili, sui piani di attuazione della Parte, tra cui, se del caso:
- i) gli accordi istituzionali nazionali, la partecipazione pubblica e il dialogo con le comunità locali e le popolazioni indigene, secondo modalità che tengano conto della dimensione di genere;
- Il contenuto dell'NDC dell'UE si basa su un'ampia valutazione d'impatto<sup>3</sup>, nonché sui contributi delle parti interessate raccolti attraverso una consultazione pubblica<sup>4</sup>.
- L'NDC dell'UE è elaborato nel contesto dell'impegno dell'UE a favore della parità di genere e delle priorità trasversali, articolate in impegni quali: l'impegno volto a creare e a ottimizzare le sinergie tra le dimensioni sociale, ambientale ed economica dello sviluppo sostenibile<sup>5</sup>; l'integrazione da parte degli Stati membri, a norma del regolamento UE sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima<sup>6</sup> e del Patto europeo per la parità di genere<sup>7</sup>, della dimensione dei diritti umani e della parità di genere nei loro piani nazionali e nelle strategie; l'appoggio dato dall'UE all'adozione della dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni<sup>8</sup>. L'UE mira a conseguire una partecipazione equilibrata sotto il profilo del genere e a incoraggiare una partecipazione e una leadership piene, eque, efficaci e significative delle donne

<sup>3</sup> Documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD(2020)176.

<sup>4</sup> <https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12265-2030-Climate-Target-Plan/public-consultation>

<sup>5</sup> Conclusioni del Consiglio del 9 aprile 2019 dal titolo "Verso un'Unione sempre più sostenibile entro il 2030".

<sup>6</sup> <https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12265-2030-Climate-Target-Plan/public-consultation>

<sup>7</sup> Conclusioni del Consiglio del 7 marzo 2011 sul Patto europeo per la parità di genere (2011-2020).

<sup>8</sup> Conclusioni del Consiglio del 15 maggio 2017 sulle popolazioni indigene.

- ii) questioni contestuali, tra cui, a seconda dei casi:
- a) circostanze nazionali, quali la geografia, il clima, l'economia, lo sviluppo sostenibile e l'eliminazione della povertà
  - b) migliori prassi ed esperienze relative all'elaborazione del contributo determinato a livello nazionale
  - c) altre aspirazioni e priorità contestuali riconosciute al momento dell'adesione all'accordo di Parigi

e delle ragazze a tutti i livelli dell'azione per il clima e del processo decisionale. L'UE continuerà inoltre a sostenere un coinvolgimento significativo dei giovani e dei minori ai processi decisionali legati ai cambiamenti climatici, nonché l'educazione in materia di clima e intensificherà la sensibilizzazione dell'opinione pubblica ai cambiamenti climatici. L'UE accoglie con favore il riconoscimento, da parte del Consiglio dei diritti umani e dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del diritto a un ambiente pulito, sano e sostenibile come un diritto umano e si impegnerà attivamente nelle discussioni volte a promuovere tale diritto e a incoraggiare l'inclusione e la non discriminazione. L'UE riconosce il contributo dei difensori dei diritti umani ambientali, che si trovano ad affrontare livelli senza precedenti di minacce e attacchi.

Tutti gli atti legislativi dell'UE sono oggetto di consultazione pubblica prima dell'adozione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea. I meccanismi di governance sono stabiliti nel regolamento (UE) 2018/1999 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima e nel regolamento (UE) 2021/1119 sulla normativa europea sul clima. Ciò comprende un sistema di governance rafforzato per quanto riguarda la pianificazione, la comunicazione e il monitoraggio integrati nei settori delle politiche in materia di clima ed energia, anche in relazione a obiettivi, politiche, misure, proiezioni e inventari in materia di clima ed energia, nonché disposizioni relative alla partecipazione pubblica multilivello come pure consultazioni pubbliche che gli Stati membri devono tenere nell'elaborazione dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima che attuano i loro obiettivi strategici fino al 2030. Tali atti giuridici comprendono clausole di riesame in linea con il ciclo quinquennale volto a potenziare l'ambiziosa azione per il clima previsto dall'accordo di Parigi.

L'UE sta inoltre attuando misure a sostegno dell'attuazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), dell'accordo di Parigi, tra cui l'EU ETS o il quadro dell'UE in materia di finanza sostenibile, anche per quanto riguarda la politica dei mercati finanziari, e continua a lavorare per rendere i flussi finanziari più coerenti con un percorso di sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra e resiliente ai cambiamenti climatici.

b) Informazioni specifiche applicabili alle Parti, comprese le organizzazioni regionali di integrazione economica e i relativi Stati membri, che hanno raggiunto un accordo per agire congiuntamente a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'accordo di Parigi, comprese le Parti che hanno convenuto di agire congiuntamente e i termini dell'accordo, conformemente all'articolo 4, paragrafi da 16 a 18, dell'accordo di Parigi.

L'UE e i suoi Stati membri notificano al segretariato dell'UNFCCC l'intenzione di agire congiuntamente a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'accordo di Parigi nel quadro della legislazione di cui alla precedente sezione 3, lettera a), dove sono descritte le modalità con cui l'UE e i suoi Stati membri sono responsabili della realizzazione del presente NDC.

Le rispettive riduzioni delle emissioni sono le seguenti:

- a norma della direttiva (UE) 2023/959 per quanto riguarda il sistema di scambio di quote di emissione dell'UE, **entro il 2030 l'UE ridurrà le proprie emissioni provenienti dai settori disciplinati da tale legislazione del 62 % rispetto ai livelli del 2005;**
- il regolamento (UE) 2023/857 stabilisce un obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra a livello dell'UE del 40 % entro il 2030, rispetto ai livelli del 2005, per i settori interessati. **Entro il 2030 ciascuno Stato membro dell'UE ridurrà le proprie emissioni rispetto ai livelli del 2005 secondo le seguenti percentuali: Belgio 47 %, Bulgaria 10 %, Cechia 26 %, Danimarca 50 %, Germania 50 %, Estonia 24 %, Irlanda 42 %, Grecia 22,7 %, Spagna 37,7 %, Francia 47,5 %, Croazia 16,7 %, Italia 43,7 %, Cipro 32 %, Lettonia 17 %, Lituania 21 %, Lussemburgo 50 %, Ungheria 18,7 %, Malta 19 %, Paesi Bassi 48 %, Austria 48 %, Polonia 17,7 %, Portogallo 28,7 %, Romania 12,7 %, Slovenia 27 %, Slovacchia 22,7 %, Finlandia 50 %, Svezia 50 %;**
- il regolamento (UE) 2023/839 (che modifica il regolamento (UE) 2018/841) fissa un **obiettivo vincolante dell'Unione in materia di assorbimenti netti nel settore LULUCF**. La copertura geografica dell'obiettivo è ora l'intera superficie coperta da terreni gestiti nell'Unione. Ciascuno Stato membro ha un obiettivo nazionale vincolante per il 2030 relativo all'aumento degli assorbimenti netti di gas a effetto serra che, **unitamente agli altri, consentirà di raggiungere l'obiettivo collettivo dell'UE di 310 Mt di CO<sub>2</sub> di assorbimenti netti;**
- **inoltre, ciascuno Stato membro si impegna a conseguire una somma delle emissioni e degli assorbimenti netti di gas a effetto serra per il periodo dal 2026 al 2029;**



- **l'obiettivo per il 2030 per ciascuno Stato membro è un aumento degli assorbimenti netti rispetto ai dati dal 2016 al 2018 comunicati nel 2032, come segue: Belgio -320 kt CO<sub>2</sub>eq, Bulgaria -1163 kt CO<sub>2</sub>eq, Cechia -827 kt CO<sub>2</sub>eq, Danimarca -441 kt CO<sub>2</sub>eq, Germania -3751 kt CO<sub>2</sub>eq, Estonia -434 kt CO<sub>2</sub>eq, Irlanda -626 kt CO<sub>2</sub>eq, Grecia -1154 kt CO<sub>2</sub>eq, Spagna -5309 kt CO<sub>2</sub>eq, Francia -6693 kt CO<sub>2</sub>eq, Croazia -593 kt CO<sub>2</sub>eq, Italia -3158 kt CO<sub>2</sub>eq, Cipro -63 kt CO<sub>2</sub>eq, Lettonia -639 kt CO<sub>2</sub>eq, Lituania -661 kt CO<sub>2</sub>eq, Lussemburgo -27 kt CO<sub>2</sub>eq, Ungheria -934 kt CO<sub>2</sub>eq, Malta -2 kt CO<sub>2</sub>eq, Paesi Bassi -435 kt CO<sub>2</sub>eq, Austria -879 kt CO<sub>2</sub>eq, Polonia -3278 kt CO<sub>2</sub>eq, Portogallo -968 kt CO<sub>2</sub>eq, Romania -2380 kt CO<sub>2</sub>eq, Slovenia -212 kt CO<sub>2</sub>eq, Slovacchia -504 kt CO<sub>2</sub>eq, Finlandia -2889 kt CO<sub>2</sub>eq, Svezia -3955 kt CO<sub>2</sub>eq.**

c) Le modalità con cui l'elaborazione, ad opera della Parte, del proprio contributo determinato a livello nazionale si è basata sui risultati del bilancio globale, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 9, dell'accordo di Parigi.

L'UE fissa il proprio obiettivo climatico in conformità della normativa europea sul clima. A tal fine, al più tardi entro 6 mesi dal primo bilancio globale, la Commissione elabora una proposta legislativa, se del caso, su un traguardo in materia di clima a livello dell'Unione per il 2040 basata su una valutazione d'impatto dettagliata, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, della normativa europea sul clima (regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021).

d)	Ciascuna Parte il cui contributo determinato a livello nazionale a norma dell'articolo 4 dell'accordo di Parigi consiste in azioni di adattamento e/o piani di diversificazione economica da cui derivano benefici generali in termini di mitigazione in linea con l'articolo 4, paragrafo 7, dell'accordo di Parigi presenta informazioni riguardanti:	Non applicabile.
i)	le modalità con cui, nell'elaborazione del contributo determinato a livello nazionale, si è tenuto conto delle conseguenze economiche e sociali delle misure di risposta;	
ii)	misure, attività e progetti specifici da attuare per contribuire ai benefici collaterali in termini di mitigazione, comprese informazioni sui piani di adattamento recanti a loro volta benefici collaterali in termini di mitigazione, che possono riguardare, tra l'altro, settori chiave quali l'energia, le risorse, le risorse idriche, le risorse costiere, gli insediamenti umani e la pianificazione urbana, l'agricoltura e la silvicoltura; e azioni di diversificazione economica che possono riguardare, tra l'altro, settori come quello manifatturiero e industriale, l'energia e l'estrazione mineraria, i trasporti e le comunicazioni, l'edilizia, il turismo, il settore immobiliare, l'agricoltura e la pesca.	
<b>5 Ipotesi e approcci metodologici, compresi quelli per la stima e la contabilizzazione delle emissioni e, se del caso, degli assorbimenti antropogenici di gas a effetto serra:</b>		
a)	Ipotesi e approcci metodologici utilizzati per calcolare le emissioni e gli assorbimenti antropogenici di gas a effetto serra che corrispondono al contributo determinato a livello nazionale della Parte, in linea con la decisione 1/CP.21, punto 31, e con gli orientamenti in materia di contabilizzazione adottati dalla CMA;	L'approccio attuale dell'UE in relazione alla contabilizzazione è conforme alle metodologie e ai parametri comuni valutati dall'IPCC (cfr. sezione 5, lettera d), più avanti). Al più tardi entro il 31 dicembre 2024, l'approccio sarà conforme agli orientamenti in materia di contabilizzazione per gli NDC di cui all'allegato II della decisione 4/CMA.1.

b)	Ipotesi e approcci metodologici usati per rendere conto dell'attuazione di politiche e misure o strategie nel contributo determinato a livello nazionale;	Non applicabile. L'NDC dell'UE costituisce una riduzione assoluta, in tutti i settori dell'economia, delle emissioni di gas a effetto serra.
c)	Ove applicabile, informazioni sul modo in cui la Parte terrà conto dei metodi esistenti e degli orientamenti adottati nell'ambito della convenzione per rendere conto delle emissioni e degli assorbimenti antropogenici, a norma dell'articolo 4, paragrafo 14, dell'accordo di Parigi, se del caso;	Cfr. sezione 5, lettera d), più avanti.
d)	Metodologie e parametri dell'IPCC usati per stimare le emissioni e gli assorbimenti antropogenici di gas a effetto serra;	Metodologie: Linee guida IPCC del 2006. Parametri: Potenziale di riscaldamento globale su un periodo di 100 anni, in conformità della 5ª relazione di valutazione dell'IPCC.
e)	Ipotesi, metodologie e approcci specifici per settore, categoria o attività, in linea con gli orientamenti dell'IPCC, se del caso, fra cui, ove applicabile:	Il quadro strategico LULUCF dell'UE si basa sugli orientamenti dell'IPCC, sui principi di trasparenza, accuratezza, completezza, coerenza e comparabilità (TACCC) e sulle norme di contabilizzazione esistenti, aggiornandole e migliorandole per il periodo 2021-2030. Il quadro strategico a partire dal 2026 applica le emissioni e gli assorbimenti netti comunicati, contribuendo all'obiettivo di incrementare i pozzi terrestri di assorbimento netto dell'UE a lungo termine.
i)	approccio che contempla le emissioni e i successivi assorbimenti risultanti da disturbi naturali in terreni gestiti;	Gli Stati membri possono avvalersi, nel periodo 2021-2025, di una disposizione relativa ai disturbi naturali che colpiscono i terreni imboschiti e i terreni forestali gestiti di cui all'articolo 10 e all'allegato VI del regolamento (UE) 2018/841 ( <b>modificato dal regolamento (UE) 2023/839</b> ). Tale disposizione non sarà più applicata a partire dal 2026.
ii)	approccio usato per contabilizzare le emissioni e gli assorbimenti dovuti ai prodotti legnosi;	L'UE si avvale del metodo della produzione definito nelle linee guida IPCC; cfr. anche l'articolo 9 e l'allegato V del regolamento (UE) 2018/841 ( <b>modificato dal regolamento (UE) 2023/839</b> ). Il regolamento (UE) 2023/839 riveduto prevede il riesame attivo dei prodotti innovativi di stoccaggio del carbonio.
iii)	approccio che contempla gli effetti della struttura delle classi di età delle foreste;	Fino al 2025, i livelli di riferimento previsti per i terreni forestali gestiti (terreni forestali che restano tali) tengono conto della struttura delle classi di età delle foreste, in modo da rendere conto delle modifiche nelle pratiche di gestione; cfr. anche l'articolo 8 e l'allegato IV del regolamento (UE) 2018/841 ( <b>modificato dal regolamento (UE) 2023/839</b> ). A partire dal 2026 i livelli di riferimento non si applicheranno più.

- f) Altre ipotesi e approcci metodologici volti a comprendere il contributo determinato a livello nazionale e, se applicabile, a stimare le emissioni e gli assorbimenti corrispondenti, tra cui:
- i) il modo in cui sono definiti gli indicatori, scenari e/o livelli di riferimento, compresi, se del caso, i livelli di riferimento specifici per settore, categoria o attività, fra cui, ad esempio, parametri chiave, ipotesi, definizioni, metodologie, fonti di dati e modelli utilizzati;

L'approccio dell'UE è stato elaborato conformemente alle linee guida IPCC del 2006 per gli inventari dei gas a effetto serra; in linea con la decisione 18/CMA.1. La decisione della CMA (5/CMA.3) consente inoltre alle Parti di utilizzare il perfezionamento delle linee guida IPCC del 2019 su base volontaria. Alcuni Stati membri hanno iniziato a utilizzare il perfezionamento, il che viene rispecchiato anche nell'inventario dell'UE. L'obiettivo è contabilizzato a fronte degli assorbimenti netti di gas a effetto serra (emissioni) che si verificano nei territori degli Stati membri per:

**Categorie LULUCF:** emissioni e assorbimenti che si verificano nelle categorie, oggetto di comunicazione, di terreni forestali, terre coltivate, pascoli, zone umide, insediamenti, altri terreni, prodotti legnosi, altro tipo, depositi atmosferici e lisciviazione e ruscellamento dell'azoto, compreso il cambiamento della destinazione dei suoli tra queste categorie.

**Comparti LULUCF:** biomassa vivente; lettiera; legno morto; carbonio organico nei suoli minerali; carbonio organico nei suoli organici; prodotti legnosi

Gas LULUCF: CO<sub>2</sub>, CH<sub>4</sub>, N<sub>2</sub>O

ii) per le Parti con contributi determinati a livello nazionale che contengono componenti di gas non a effetto serra, informazioni sulle ipotesi e sugli approcci metodologici usati in relazione a tali componenti, se del caso;	Non applicabile. L'NDC dell'UE costituisce un obiettivo assoluto, in tutti i settori dell'economia, di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.
iii) per le forzanti climatiche incluse nei contributi determinati a livello nazionale non contemplate dalle linee guida IPCC, informazioni sul modo in cui le forzanti climatiche sono stimate;	Non applicabile. L'NDC dell'UE include soltanto forzanti contemplate dalle linee guida IPCC (cfr. sezione 3, lettera b)).
iv) ulteriori informazioni tecniche, ove necessario;	Non applicabile.

- g) Intenzione di ricorrere alla cooperazione volontaria di cui all'articolo 6 dell'accordo di Parigi, ove applicabile.

L'obiettivo di riduzione netta dell'UE di almeno il 55 % entro il 2030 deve essere conseguito solo attraverso misure nazionali, senza il contributo dei crediti internazionali.

La Norvegia, l'Islanda e il Liechtenstein partecipano al sistema EU ETS dal 2008 e nel 2020 è entrato in vigore un accordo che collega i sistemi di scambio di quote di emissione dell'UE e della Svizzera. L'UE continua a vagliare le possibilità esistenti per collegare il sistema EU ETS ad altri sistemi di scambio di quote di emissione solidi.

L'UE renderà conto della cooperazione avviata tramite l'EU ETS con queste Parti e con qualsiasi altra Parte coerentemente con gli orientamenti adottati dalla CMA 1 e con ulteriori orientamenti eventualmente concordati dalla CMA.

## **6 Il modo in cui la Parte ritiene che il suo contributo determinato a livello nazionale sia giusto e ambizioso alla luce delle circostanze nazionali:**

- a) Il modo in cui la Parte ritiene che il suo contributo determinato a livello nazionale sia giusto e ambizioso alla luce delle circostanze nazionali;

L'NDC dell'UE è al tempo stesso ambizioso ed equo, in quanto indirizzerà una delle più grandi economie industrializzate e dipendenti dai combustibili fossili al mondo verso la neutralità climatica entro il 2050, prendendo nel contempo in considerazione l'equità e la solidarietà tra gli Stati membri con circostanze nazionali diverse.

L'NDC rispecchia l'obiettivo dell'UE per il 2030, reso vincolante dalla normativa europea sul clima, che impegna inoltre l'UE a diventare climaticamente neutra entro il 2050. L'obiettivo per il 2030 sarà conseguito collettivamente dall'UE, nel modo più efficace possibile sotto il profilo dei costi, attraverso il pacchetto legislativo "Pronti per il 55 %". Tutti gli Stati membri dell'UE parteciperanno a questo sforzo in maniera da tener conto dei diversi punti di partenza, delle circostanze nazionali specifiche e del potenziale di riduzione delle emissioni degli Stati membri, compresi gli Stati membri insulari e le isole, come pure degli sforzi compiuti finora.

La normativa europea sul clima crea un sistema per monitorare i progressi compiuti e fornisce una base giuridica per intraprendere ulteriori azioni, se necessario. Offre prevedibilità agli investitori e ad altri operatori economici e assicura l'irreversibilità della transizione verso la neutralità climatica.

L'UE vanta una lunga esperienza per quanto concerne la realizzazione delle sue politiche in materia di clima. Dal 1990 le sue emissioni totali di gas a effetto serra (esclusi il settore LULUCF e il trasporto aereo internazionale) sono diminuite di 1939 milioni di tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente (vale a dire del 34,3 %), raggiungendo il livello più basso nel 2020 (3708 milioni di tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente). L'UE ha progressivamente disaccoppiato il suo prodotto interno lordo (PIL) dalle sue emissioni di gas a effetto serra rispetto al 1990, con un aumento del PIL del 54 % e una diminuzione delle emissioni di circa il 34 % nello stesso periodo.

Al fine di garantire che la transizione verso un'economia climaticamente neutra avvenga in modo equo, senza lasciare indietro nessuno, l'UE ha istituito un Fondo sociale per il clima per sostenere le famiglie, le microimprese e gli utenti dei trasporti vulnerabili nel far fronte all'impatto sui prezzi del nuovo sistema di scambio di quote di emissione per gli edifici e il trasporto su strada e i combustibili per ulteriori settori. Il Fondo dovrebbe essere finanziato direttamente, in via eccezionale e temporanea, dai proventi derivanti dalle quote dell'ETS.

La revisione dell'EU ETS rafforza inoltre il Fondo per la modernizzazione finanziato dal sistema ETS dell'UE per contribuire al notevole fabbisogno di investimenti dei 13 Stati membri a reddito più basso a partire dal 2024. Comprende il sostegno agli investimenti nello stoccaggio dell'energia, nella produzione e nell'uso di energia da fonti rinnovabili e la modernizzazione delle reti energetiche, compresi i gasdotti, le reti e il teleriscaldamento, promuovendo una transizione giusta nelle regioni dipendenti dal carbonio.

---

b) Considerazioni inerenti a un giusto contributo, comprese riflessioni sull'equità;

Secondo la 6<sup>a</sup> relazione di valutazione dell'IPCC, per essere sulla buona strada per limitare il riscaldamento a 1,5°C le emissioni globali di gas a effetto serra devono scendere entro il 2030 di circa il 43 % rispetto ai livelli del 2019. L'obiettivo dell'UE di almeno il -55 % è in linea con tale livello di riduzione, sulla base delle sostanziali riduzioni delle emissioni conseguite dall'UE a partire dall'anno di riferimento 1990.

I più ambiziosi scenari dell'IPCC (coerenti rispetto al limite di 1,5°C con uno scostamento nullo o limitato) sono simili a quelli della relazione speciale del 2018 sul riscaldamento globale di 1,5°C, che ha ispirato l'obiettivo dell'UE di almeno il -55 %, nonché l'obiettivo della neutralità climatica dell'UE per il 2050. Il conseguimento di tali obiettivi comporterà, per l'UE, una decarbonizzazione più rapida rispetto al ritmo necessario in questi scenari per il mondo nel suo complesso. Per il 2050, l'obiettivo dell'UE di conseguire la neutralità climatica va oltre il livello di zero emissioni nette di CO<sub>2</sub> necessario (unicamente) a livello mondiale in quel periodo.

Va inoltre osservato che l'UE ha già ridotto le emissioni di gas a effetto serra del 31 % rispetto ai livelli del 1990, mentre le emissioni mondiali sono aumentate di oltre il 50 %. L'UE ha ampiamente superato i suoi obiettivi per il 2020, anche senza tenere conto degli effetti della pandemia di COVID-19. Durante tale periodo, le riduzioni delle emissioni dell'UE e dei suoi Stati membri hanno superato quelle di qualsiasi altra grande economia sviluppata o in via di sviluppo.

Su base pro capite, le emissioni dell'UE rientrano inoltre tra le più basse delle grandi economie ad alto reddito e sono inferiori a quelle di diverse economie emergenti.

La 6<sup>a</sup> relazione di valutazione dell'IPCC conferma altresì che nelle regioni in

---

		cui si è tentato di portare avanti un impegno costante a favore dell'azione per il clima, come nel caso dell'UE, tale impegno è risultato efficace. Nella relazione si rileva inoltre che le politiche climatiche durature hanno portato a riduzioni dei costi per le tecnologie a basse emissioni e a riduzioni pluriennali delle emissioni (anche se misurate in base ai consumi) e, grazie a politiche ben gestite di fissazione del prezzo del carbonio, non si riscontrano prove di una rilocalizzazione significativa delle emissioni.
c)	Il modo in cui la Parte ha tenuto conto dell'articolo 4, paragrafo 3, dell'accordo di Parigi;	Questo NDC rappresenta una progressione in termini di ambizione rispetto al suo NDC iniziale per lo stesso periodo. Cfr. sezione 6, lettera a)
d)	Il modo in cui la Parte ha tenuto conto dell'articolo 4, paragrafo 4, dell'accordo di Parigi;	L'UE ottempera a questa disposizione prefiggendosi un obiettivo assoluto che copre tutti i settori dell'economia
e)	Il modo in cui la Parte ha tenuto conto dell'articolo 4, paragrafo 6, dell'accordo di Parigi.	Non applicabile all'UE

## **7 Il modo in cui il contributo determinato a livello nazionale contribuisce al conseguimento dell'obiettivo della convenzione di cui all'articolo 2:**

- |    |   |   |
|----|---|---|
| a) | Il modo in cui il contributo determinato a livello nazionale contribuisce al conseguimento dell'obiettivo della convenzione di cui all'articolo 2;  | L'UE ritiene che il proprio NDC sia in linea con l'obiettivo dell'UNFCCC e con l'obiettivo a lungo termine dell'accordo di Parigi dell'UNFCCC, come spiegato al punto 6, lettere a) e b). |
| b) | Il modo in cui il contributo determinato a livello nazionale contribuisce a quanto previsto all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 4, paragrafo 1, dell'accordo di Parigi. |   |